



COMUNE DI VALLERMOSA

Città Metropolitana di Cagliari
Via Adua, 2 - Tel. 0781/1866723 - 1863750
PEC protocollo@pec.comune.vallermosa.su.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 8 del 12-02-26

Oggetto: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI, AUTENTICAZIONI DI COPIA, AUTENTICAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E LEGALIZZAZIONI DI FOTOGRAFIA

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 13:00 in Vallermosa, nella sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:

Spiga Francesco	Sindaco	P
Carta Chiara	Assessore Vicesind	P
Cadoni Antonio	Assessore	A
Pasini Cinzia	Assessore	P
Cabriolu Daniele	Assessore	P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Marcello Marco.

Assume la presidenza il Sindaco Spiga Francesco il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modifiche e integrazioni prevede, nella tabella D, l'applicazione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme in euro 0,52 per i certificati in bollo e in euro 0,26 per i certificati in carta semplice, per i certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta resa legale per ogni nominativo € 5,16, in carta semplice in € 2,58 per ogni nominativo;
- i diritti di segreteria si applicano ai certificati anagrafici, alle autentiche di firma, di copia e di fotografia;
- vige l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA e, di conseguenza, non è più consentito il pagamento in contanti agli sportelli comunali;
- il pagamento dei diritti di segreteria per le certificazioni anagrafiche correnti comporterebbe un aggravio economico per i cittadini che dovrebbero corrispondere costi di commissione ben superiori all'importo dei diritti;

DATO ATTO che i certificati di stato civile sono esentati dall'applicazione di tali diritti in base a quanto stabilito dal d.P.R. n. 396/2000 (art. 110, comma 1) che abrogando, tra gli altri, gli artt. 190-194 del R.D. n.1238/1939, i quali disciplinavano i diritti su estratti e certificati dello stato civile, ha comportato l'eliminazione di detti diritti;

CONSIDERATO che il front office rivolto ai cittadini occupa uno spazio importante tra i servizi offerti e per i quali è in corso un processo di digitalizzazione in termini di praticità, velocità, sicurezza e pronta risposta ai bisogni dell'utenza;

RITENUTO che, al fine di incentivare ed agevolare l'utilizzo dei servizi online sia opportuno eliminare i diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati e trasmessi in modalità nativa digitale, anche in base alle seguenti considerazioni:

- a) l'esiguità delle somme incassate;
- b) le maggiori spese che si renderebbero necessarie per approntare strumenti per provvedere comunque all'incasso dei suddetti diritti, nonché il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane deputate al rilascio;
- c) il disincentivo, per l'utenza, che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce rispetto all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o la PEC) e, più in generale, dei servizi online;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 15, della legge n. 127/1997, nella parte in cui dispone che "i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale".

DATO ATTO che questo ente non risulta nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO CHE:

- la riduzione delle somme incassate dal Comune per i diritti di segreteria non potrà alterare in modo significativo il raggiungimento degli equilibri di bilancio;
- l'eliminazione dei diritti di segreteria contribuirà in parte ad incentivare l'utilizzo dei servizi online e comunque a rendere più celere la trasmissione per via telematica dei certificati, senza alcuna stampa con conseguente risparmio in termini di tempo, risorse materiali, nonché di efficienza complessiva del servizio;

DATO ATTO che l'ammontare dei diritti di segreteria introitato annualmente dai servizi demografici per diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati, autentiche di copie e firme e legalizzazioni di fotografie incassati nel triennio precedente risulta così ripartito:

- per l'anno 2023 ammonta ad € 47,84
- per l'anno 2024 ammonta ad € 40,27
- per l'anno 2025 ammonta ad € 45,76;

RITENUTO che, al fine di agevolare i cittadini questa Amministrazione possa rinunciare ai diritti di segreteria sui certificati anagrafici correnti, anche in base all'esiguità delle somme incassate ed ai costi a carico del richiedente che risultano spesso sproporzionati rispetto alla cifra da corrispondere;

RITENUTO OPPORTUNO dover proporre la soppressione dei diritti di segreteria da € 0,26 e da € 0,52 da corrispondere per il rilascio di certificati di qualsiasi natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme e documenti ed altri atti amministrativi sia in carta semplice e sia in bollo, emessi dall'Ufficio Servizi Demografici;

CONSIDERATO che tale proposta:

- favorisce il processo di modernizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione e il conseguente processo di miglioramento del servizio al cittadino nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa;

- permette inoltre di conseguire un duplice obiettivo, da una parte produrre un risparmio per i contribuenti, soprattutto in termini di tempo, e dall'altra permettere una maggiore semplificazione nell'erogazione del servizio e ottimizzazione del lavoro degli uffici.

RICHIAMATO il Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005, e in particolare:

- L'art. 3, ai sensi del quale "Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute";
- L'art. 40, comma 1, ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'art. 71";
- Gli artt. 21 e seguenti, relativi al documento informatico;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITI:

- il parere favorevole, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dalla Responsabile del Servizio Amministrativo - Ufficio Demografici per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L. n° 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI STABILIRE** la soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici correnti per € 0,26 e € 0,52, in conformità alle norme di legge sopra richiamate, nonché delle autentiche di copia, di firma e della legalizzazione di fotografie;
3. **DI MANTENERE** inalterato il diritto fisso per gli accordi di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o di modifica delle condizioni ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli uffici demografici e ragioneria per gli adempimenti di competenza;
5. **DI DARE ATTO** che le previsioni di cui sopra entreranno in vigore a far data dall'esecutività della presente deliberazione;
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 quarto comma 4 del DLgs 267/2000.

Parere Favorevole di Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 –comma 1- del T.U. n° 267/2000

Il Responsabile del Servizio

F.to Marcello Marco

Parere Favorevole di Regolarita' contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 –comma 1- del T.U. n° 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Contu Samuel

Parere favorevole di conformità amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L..

Il Segretario Comunale
F.to Marcello Marco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Spiga Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Marcello Marco

Certifico che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18-02-2026 per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari nella stessa data.

Vallermosa 18-02-2026

F.to Il Segretario Comunale
Marcello Marco

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale
Marcello Marco

Vallermosa 18-02-2026